

STATUTO

MIRAVAM COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VITERBO VT VIA MONTE PERTICA
14

Numero REA: VT - 131715

Codice fiscale: 01824500563

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-06-2013 - Statuto completo	2
--	---

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ciascun esercizio viene compilato a cura dell'organo amministrativo, secondo le norme di legge e con i criteri di una buona e corretta amministrazione, il progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Gli utili netti dovranno essere così destinati:

a. nella misura almeno del 30% (trenta per cento) alla riserva legale;

b. nella misura e con le modalità previste dalla legge al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31/01/1992 n. 59;

c. la rimanenza può essere destinata all'assemblea straordinaria o altri fondi o riserve, comunque indivisibili.

d) L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote. Il ristoro è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci al fine di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali, in conformità con i criteri stabiliti dall'articolo 11 del Regolamento depositato presso la direzione provinciale del Lavoro di Viterbo.

Sono previsti ristori per le figure dei soci volontari alternativi al rimborso spese.

La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti deve essere destinata ai fini mutualistici. Nessun utile può essere destinato ai soci sotto qualsiasi forma".

E l'assemblea dopo ampia ed esauriente discussione,

DELIBERA

1) di approvare il nuovo testo degli articoli 1 (uno) e 22 (ventidue) dello Statuto sociale, secondo la formulazione letta dal Presidente all'assemblea, e dunque il nuovo testo dello statuto sociale che qui in appresso si trascrive:

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 1

E' costituita la società cooperativa denominata "MIRAVAM COO-

PERATIVA SOCIALE" con sede nel Comune di Viterbo.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede sociale al di fuori del Comune di Viterbo (VT).

La Cooperativa potrà istituire, mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis, succursali, sedi secondarie, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La durata della Società è stabilita fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa:

a. non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2 punti e mezzo effettivamente dal capitale versato;

b. non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c. non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;

d. dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti interni che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dati regolamenti.

ART. 2

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociali, sanitari, assistenziali ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di

persone, come definito dalla legge 8.11.1991 n. 381 art.1) ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa può operare anche con terzi.

La Cooperativa si propone pertanto i seguenti scopi:

a. Gestione di "Centri Terapeutici" e di assistenza, nonché comunità di convivenza e simili nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia e ciò anche per conto di Enti e Istituti Pubblici e privati.

b. Gestione di centri di aggregazione giovanile nonché di attività varie, continuative o occasionali rivolte all'area minorile scolastica ed extrascolastica.

c. Stipula di convenzioni con Istituti, Enti Pubblici e privati, aventi per oggetto l'opera di assistenza, cura e recupero di soggetti tossicodipendenti, emarginati, minori in difficoltà o devianti in genere. Detta opera verrà attuata prevalentemente con prestazioni dei soci in possesso di professionalità specifiche e si avvarrà anche delle attività lavorative svolte in via ordinaria dalla Cooperativa.

d. Assunzione ed esecuzione di attività di produzione e di servizi finalizzati all'intervento ergoterapico proposto ai soggetti verso i quali è rivolta la promozione; a titolo esemplificativo si indicano:

promozione e gestione di corsi di formazione e di riqualificazione intesi a dare ai soci o a non soci strumenti idonei di reinserimento sociale e di qualificazione professionale; promozione di un'educazione permanente dei soci e dei non soci attraverso iniziative di tipo culturale, sportivo, turistico e sociale; organizzazione e gestione (sia in conto proprio che per conto terzi) di spacci, magazzini, depositi, centri di raccolta e lavorazione nonché laboratori.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

a. assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

b. dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, gli approvvigionamenti ed

il credito;

c. concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni qualsivoglia altra garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative, sempreché si tratti di operazioni dirette al raggiungimento degli scopi sociali;

d. costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento alle cooperative sociali;

e. istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative;

f. incentivare nei soci la promozione di ogni altra iniziativa con finalità sociali: casa, tempo libero, cultura, allo scopo di elevarne le condizioni morali, professionali e materiali di vita.

A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società e i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

TITOLO II

SOCI

ART. 3

Il numero dei soci è stabilito in un massimo di venti.

Possono essere soci:

a. coloro che intendono prestare attività di lavoro remunerato (soci cooperatori);

b. soci sovventori i cui conferimenti sono destinati ad alimentare il fondo per lo sviluppo tecnologico previsto dall'art. 10. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

c. coloro che intendono prestare attività di lavoro a titolo di volontariato, spontaneamente e non in esecuzione di

specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di

lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Le prestazioni di questi ultimi, in caso di contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali; Possono essere ammesse come soci anche persone giuridiche pubbliche e private.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata per iscritto al Consiglio di Amministrazione al quale spetta deliberare in merito.

La domanda deve contenere: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, ammontare del capitale che intende sottoscrivere.

Le persone giuridiche devono allegare alla domanda copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda ed estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione.

L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra indicati.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

ART. 4

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura, crediti e qualsiasi entità suscettibile di valutazione economica; essi sono rappresentati da quote del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero).

I soci hanno l'obbligo di:

- a. sottoscrivere e versare a norma dell'art. 10 dello Statuto la quota di partecipazione al capitale sociale;
- b. osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- c. cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della Cooperativa.
- d. i nuovi soci sono inoltre tenuti a versare la tassa di ammissione stabilita dall'Assemblea.

Le quote complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori a 100.000,00 euro (centomila virgola

zero zero).

ART. 5

I soci hanno diritto:

- a. di partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alle elezioni delle cariche sociali;
- b. di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti alla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e
- c. dalle deliberazioni assembleari;
- d. di esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, quando almeno un terzo del numero complessivo di essi lo richieda, di esaminare il libro delle decisioni degli amministratori.

ART. 6

Il vincolo sociale cessa in seguito a recesso , ad esclusione o a morte del socio.

ART. 7

Il recesso dalla Cooperativa può avvenire, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche quando il socio:

- a. abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b. non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c. il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata al Consiglio di Amministrazione. La domanda deve essere esaminata entro 60 giorni dalla ricezione dagli amministratori. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione immediata al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se presentata o fatta pervenire tre mesi prima, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 8

L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, è deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio che venga meno all'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni assembleari, ovvero perda i requisiti previsti per l'ammissione a socio, e nei casi previsti dall'art. 2286 e 2288 primo comma c.c..

L'esclusione del socio ha effetto dall'annotazione del provvedimento sul Libro Soci da farsi a cura degli amministratori. Da tale data il socio decade dall'esercizio dei diritti attivi.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

ART. 9

Ai soci usciti per qualunque causa dalla Cooperativa, come pure ai loro eredi, spetta il rimborso in denaro della quota sociale nella misura del valore nominale o alla minor somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

Gli eredi entro un anno dalla morte del socio, qualora non abbiano ottenuto la restituzione delle quote, possono designare uno di loro ad assumere la qualifica di socio e succedere nella posizione del defunto con i relativi diritti ed obblighi.

Il designato diventerà socio solo se il l'organo di amministrativo avrà accolto la designazione.

Gli eredi e i legatari del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 10

Il patrimonio sociale è costituito:

a. dal capitale sociale che è variabile ed formato dai conferimenti effettuati dai soci. Ciascuna quota è pari ad € 100,00;

b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c. da altre eventuali riserve costituite ai sensi dell'art. 22;

d. dalla riserva straordinaria;

e. da proventi derivanti da atti di liberalità provenienti da soggetti pubblici o privati, anche non soci.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili tra i soci sia durante la vita della Cooperativa sia nel caso di suo scioglimento.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, né possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari con effetto verso la società senza previa autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote, deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.3.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere

nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

TITOLO IV
ORGANI SOCIALI
A) ASSEMBLEA

ART. 11

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina dell'organo amministrativo;
- c. la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e dei Presidente del Collegio Sindacale o del revisore.
- d. le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Il modello generale previsto per le decisioni dei soci è quello assembleare, resta ferma la facoltà di emanare successivamente un regolamento, per disciplinare, solo per le materie non riservate alla forma assembleare, diverse modalità attraverso le quali i soci possono assumere le loro decisioni, e cioè i cosiddetti metodi referendari (consultazione scritta o consenso espresso per iscritto).

ART. 12

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la mag-

gioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 13

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

ART. 14

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta. Ciascun socio dà un voto solo qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta. Le votazioni si fanno con voto palese e di regola per alzata di mano, con prova e controprova. Quando almeno un terzo dei soci presenti lo richieda, si procede per appello nominale. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa ma potranno anche avvenire per acclamazione. I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta: ciascun socio può rappresentare al massimo un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del c.c.

ART. 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea. Il segretario può essere un non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da Notaio. Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

B) ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 16

L'amministrazione della cooperativa è affidata alla scelta dei soci, ad un consiglio d'amministrazione ovvero all'amministratore unico. La nomina degli amministratori è riservata alla competenza dei soci, i quali provvedono mediante una decisione assunta

in assemblea.

L'amministratore unico deve essere socio cooperatore ovvero persona indicata dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente dal Vice Presidente e da 3 (tre) a 7 (sette) membri eletti tra i soci e non soci. In ogni caso, la maggioranza è formata da soci cooperatori ovvero da persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. La nomina del Presidente è fatta dall'Assemblea dei soci, mentre il Consiglio nominerà al proprio interno il Vice Presidente ed il Segretario del Consiglio, fatta salva la facoltà dell'Assemblea di indicare già al momento della votazione anche il nominativo del Vice Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Essi sono esonerati dal prestare cauzione.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione salvo che lo deliberi l'assemblea.

Qualora nel corso dell'esercizio sociale venga meno per qualunque causa uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, ma ne rimanga in carica la maggioranza, il Consiglio stesso, con deliberazione approvata dal Collegio dei Sindaci se presente, surroga il mancante sino alla prossima Assemblea che provvederà alla sostituzione definitiva. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

La scadenza della carica degli amministratori così nominati dall'assemblea è quella degli amministratori sostituiti.

ART. 17

Il Consiglio di Amministrazione, è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio dei Sindaci se nominato.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi se presenti, ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Esso delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza dei voti, a parità di voti prevale quello del Presidente.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio.

I membri del Consiglio di Amministrazione debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali sono direttamente interessati o siano interessati

il coniuge, nonché parenti ed affini entro il quarto grado.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

ART. 18

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea. Può, perciò, anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

ART. 19

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico hanno la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico possono, perciò, rilasciare anche liberatorie e quietanze ad Enti pubblici e a privati. Essi possono, pure, nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico, previa delibera dell'organo amministrativo potranno conferire speciali procure per singoli atti o categorie di atti ad altri amministratori o anche a non soci, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

C) ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE

ART. 20

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi.

Devono essere nominati con decisione dei soci due sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale nominato con decisione dei soci.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Assemblea, che nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, determina il compenso loro spettante.

ART. 21

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e conta-

bile della società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'articolo 2409-ter del codice civile.

Il collegio sindacale accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I sindaci devono anche:

- a. accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- b. accertare, almeno ogni tre mesi, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Società o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;
- c. verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- d. intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- e. convocare l'Assemblea qualora non vi provveda il Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

I sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

TITOLO V

BILANCIO E RIPARTO UTILI

ART. 22

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ciascun esercizio viene compilato a cura dell'organo amministrativo, secondo le norme di legge e con i criteri di una buona e corretta amministrazione, il progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Gli utili netti dovranno essere così destinati:

- a. nella misura almeno del 30% (trenta per cento) alla riserva legale;
- b. nella misura e con le modalità previste dalla legge al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31/01/1992 n. 59;
- c. la rimanenza può essere destinata all'assemblea straordinaria o altri fondi o riserve, comunque indivisibili.
- d) L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributi-

vi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote. Il

ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci al fine di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali, in conformità con i criteri stabiliti dall'articolo 11 del Regolamento depositato presso la direzione provinciale di Viterbo.

Sono previsti ristorni per le figure dei soci volontari alternativi al rimborso spese.

La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti deve essere destinata ai fini mutualistici. Nessun utile può essere destinato ai soci sotto qualsiasi forma.

TITOLO VI

ART. 23

SCIOGLIMENTO

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti e nei termini di legge. L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ART. 24

DEVOLUZIONE

L'intero patrimonio sociale, risultante dalla liquidazione dedotto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci aumentato delle quote di rivalutazione eventualmente deliberate quale destinazione degli utili di esercizio, dovrà essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dalla legge 59/92.

ART. 25

NORMATIVA APPLICABILE

- Normativa applicabile.

Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto, le disposizioni vigenti in ordine ai principi della mutualità nonché la normativa vigente in tema di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili. Il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto."

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile con-